



CITTA' DI STRESA

Provincia del Verbano Cusio Ossola
UFFICIO DEL SINDACO

ORDINANZA N. 1544 DEL 18 GIUGNO 2020

Oggetto: riapertura e l'utilizzo responsabile delle aree giochi. Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19.

IL SINDACO

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri 31.1.2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili COVID19;

Visto l'art. 32 Cost. e l'art. 32 L. 833 del 23.12.1978;

Visto l'art. 1 c. 2 lett. b) D.L. n. 19 del 25.3.2020 come modificato dalla legge di conversione n. 35 del 22.5.2020, che prevede la possibilità di chiusura al pubblico di strade urbane, parchi, aree da gioco, ville e giardini pubblici o altri spazi pubblici;

Visto il D.L. 15.5.2020 n. 33 e dato atto che la Conferenza Regioni e Province autonome ha condiviso e trasmesso al Presidente del Consiglio dei Ministri le "Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative" prot. 20/96/CR1/COV19 che aggiorna gli analoghi documenti in precedenza assunti;

Dato atto che il DPCM 11.6.2020 richiama ed allega il suddetto documento;

Visto il DPGR n. 63 del 22.5.2020 che, al punto 24, a far data dal 18.5.2020, consentiva la riapertura di parchi e giardini pubblici con orari di apertura e modalità di accesso definite dalle Amministrazioni Comunali territorialmente competenti, con le modalità previste all'art. 1 comma 1 lett. b del D.P.C.M. 17.5.2020;

Vista la DGR 1-1526 del 13.6.2020 che ha adottato altresì per la Regione Piemonte il documento contenente le "Linee guida" di cui sopra;

Visti i punti 7 e 8 del DPGR n. 68 del 13.6.2020

Considerato che con propria ordinanza 1539 del 18.3.2020 è stata disposta la chiusura temporanea delle aree giochi e dei parchi e giardini pubblici cittadini, attualmente interdette all'accesso;

Considerato che l'art. 1 co. 1 lett. b) primo periodo del summenzionato D.P.C.M. 17.5.2020 dispone che l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento di cui all'articolo 1, co. 8, primo periodo, del D.L. 16.5.2020, n. 33, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

Considerato, altresì, che l'art. 1 co. 1 lett. b) secondo periodo del citato D.P.C.M. 17.5.2020, consente l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8 allo stesso D.P.C.M.;

Rilevato che il nuovo disposto normativo consente l'accesso alle aree giochi ai bambini e agli adolescenti accompagnati da adulti, in subordine alla condizione che tutte le persone che accedono siano dotate di mascherine e che non si determinino assembramenti tali da pregiudicare il rispetto delle prescrizioni sul distanziamento fisico (almeno un metro fra ogni diversa persona presente nell'area), evidenziando che il rispetto delle norme sul distanziamento fisico viene posto in capo alla responsabilità del genitore o dell'adulto accompagnatore o del ragazzo, se almeno quattordicenne;

Considerato, dunque, che il richiamo a questo principio di autoresponsabilità del genitore o adulto accompagnatore consente di rendere nuovamente fruibili alla cittadinanza le aree giochi per bambini, anche all'interno di parchi e giardini pubblici;

Ritenuto che l'utilizzo sotto l'esclusiva responsabilità del genitore o dell'adulto accompagnatore delle attrezzature da gioco riguarda sia la valutazione preventiva dello stato di salute del minore, sia ciò che concerne la adeguata pulizia di mani e oggetti utilizzati per il gioco, sia, soprattutto, la verifica del rispetto delle misure anticontagio (distanza interpersonale di almeno un metro, divieto di assembramenti, utilizzo della mascherina da parte di tutte le persone presenti) preliminarmente all'utilizzo dell'area gioco a tutela della sicurezza del bambino. In mancanza di tali requisiti, l'attrezzatura da gioco non dovrà essere utilizzata;

Al fine di tutelare la salute pubblica, a' sensi dell'art. 50, co. 5 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Ritenuta opportuna l'adozione del presente provvedimento che comporta misure finalizzate alla tutela della salute pubblica, non contrastanti con le misure statali;

Visto lo Statuto Comunale;

REVOCA

la propria ordinanza n. 1539 del 18.3.2020 per quanto riguarda la chiusura temporanea delle aree giochi anche interne ai parchi e ai giardini comunali, in conformità alle previsioni di cui all'art. 1 co, 1 lett. b) secondo periodo del D.P.C.M. 17 maggio 2020.

ORDINA

in conseguenza alla suddetta revoca e in conformità alle previsioni di cui all'art. 1 co. 1 lett. b, primo e secondo periodo e dell'Allegato 8 del D.P.C.M. 17 maggio 2020, come sostituito dal DPCM 11.6.2020 sulla base delle motivazioni espresse in premessa:

la riapertura delle aree giochi anche interne ai parchi e ai giardini pubblici, a condizione di un utilizzo responsabile nel rigoroso rispetto del distanziamento fisico tra le persone presenti nell'area di almeno 1 metro e dell'obbligo di utilizzo della mascherina per tutte le persone presenti nell'area al di sopra dei sei anni di età, sotto l'esclusiva responsabilità del genitore o dell'adulto accompagnatore riguardo sia la valutazione preventiva dello stato di salute del minore, sia la adeguata pulizia di mani ed oggetti utilizzati per il gioco sia, soprattutto, per la verifica del rispetto delle misure anticontagio presso il sito (distanza interpersonale di almeno al metro, divieto di assembramenti, utilizzo della mascherina da parte di tutte le persone presenti) preliminarmente all'utilizzo dell'area gioco, a tutela della sicurezza del bambino.

In mancanza di tali requisiti, l'attrezzatura da gioco non dovrà essere utilizzata e eventuali criticità dovranno essere segnalate al Comune.

L'apertura di tutte le aree gioco avverrà dal 19 giugno 2020

AVVERTE

che il presente provvedimento ha efficacia immediata ai sensi dell'art. 21 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241;

AVVISA

che il mancato rispetto delle misure di contenimento, salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 400,00 a € 3.000,00, a' sensi dell'art. 4 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19.

Copia del presente provvedimento è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e verrà trasmessa all'Ufficio Tecnico e alla Polizia Municipale.

Eventuale ricorso contro il presente provvedimento può essere proposto al TAR Piemonte nel termine di 60 giorni dalla sua pubblicazione, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla stessa data.

Stresa, 18.6.2020

IL SINDACO
Cav. Giuseppe Bottini